

Economia

LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.lavoro@repubblica.it

Bancario licenziato perché spiava il conto della cliente e fidanzata. Il tribunale: decisione giusta

a cura della redazione *Economia*

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Mille accessi ai dati in due anni e mezzo. Per il giudice è corretta la decisione di troncare il rapporto di lavoro, ma gli va una indennità

Ascolta l'articolo

22 MAGGIO 2026 ALLE 05:00 2 MINUTI DI LETTURA

MILANO – Licenziamento per giusta causa. Proporzionalità o meno [del provvedimento](#) espulsivo. Il Giudice del Lavoro di Avellino si è pronunciato recentemente in un caso avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dipendente di banca di lunga anzianità (oltre 30 anni), al quale era stato

contestato, con due distinte lettere, il fatto di aver visionato numerosissime volte, oltre 1.000, i conti correnti intestati ad una cliente senza il suo consenso, in un breve lasso di tempo, circa due anni e mezzo.

Una vicenda che ricostruisce l'avvocata Mariapaola Rovetta Arici dello studio Trifirò & Partners Avvocati.

Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo innanzitutto il fatto che gli fosse stata consegnata la seconda lettera di contestazione in ritardo rispetto a quando sono avvenuti i fatti, ma, sul punto, il Giudice ha ritenuto che il tempo trascorso è dipeso anche dalla richiesta del dipendente, a seguito della prima contestazione, di poter produrre documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Il dipendente, inoltre, ha contestato la decisione della banca di licenziarlo, in quanto da un lato, a detta sua, c'era il consenso implicito della cliente e, dall'altro, in ogni caso, la decisione era sproporzionata non potendo ritenersi il fatto così grave da giustificare il recesso per giusta causa.

Al riguardo, il Giudice del Lavoro ha preso atto del fatto che da una parte non era stata rispettata la procedura, in quanto mancava il consenso esplicito della cliente, dall'altra, però, nel corso del giudizio, sono emersi ulteriori fatti sulla base dei quali ha ritenuto che il fatto non poteva essere ritenuto grave.

Infatti, il dipendente ha sempre visionato i conti correnti di una sola cliente, con la quale intratteneva una relazione sentimentale. La cliente stessa, come è stato dimostrato nel corso del giudizio dal dipendente, lo aveva interpellato in occasione di un questionario che le era stato sottoposto da un operatore bancario, ma non solo. Lei stessa non era sicura di non aver mai prestato il suo consenso, se non una volta, dopo aver interrotto la relazione sentimentale. Inoltre, il dipendente aveva prodotto copiosa documentazione consistente in

schermate di messaggistica telematica con la cliente, almeno per tutta la durata del 2024.

Da ultimo, e questo è un elemento sicuramente rilevante, il dipendente non ha mai effettuato operazioni, cioè prelievi, bonifici ecc., bensì si è sempre limitato solo a visionare i conti correnti della cliente sicuramente per finalità da ritenersi amicali, considerando i rapporti tra loro.

Per questo motivo, il Giudice del Lavoro ha ritenuto presente il consenso, anche se tacito, ma soprattutto non ha ritenuto il fatto così grave da poter giustificare il recesso in tronco, considerando anche che in oltre trent'anni di lavoro la banca non aveva mai promosso nei confronti del dipendente procedimenti disciplinari.

Da qui la decisione di confermare il licenziamento, con riconoscimento però al dipendente di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 (ventiquattro) mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.